

**FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.**

**CON SEDE IN TRIESTE**

Via Mazzini 22

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Servizio di portierato ed accoglienza**

---

## INDICE

<b>Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati</b> .....	<b>4</b>
<b>Articolo 2 – Oggetto del Contratto</b> .....	<b>4</b>
<b>Articolo 3 – Modalità di esecuzione del servizio</b> .....	<b>4</b>
<b>Articolo 4 – Responsabili del servizio</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 5 – Personale Addetto</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 6 – Verifica della corretta esecuzione del servizio</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 7– Oneri a carico del Fornitore</b> .....	<b>7</b>
<b>Articolo 8 – Oneri a carico di ANAS</b> .....	<b>8</b>
<b>Articolo 9 – Sicurezza</b> .....	<b>8</b>
<b>Articolo 10 – Responsabilità del Fornitore</b> .....	<b>8</b>
<b>Articolo 11 – Assicurazioni</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 12 – Ordini di esecuzione del servizio, istruzioni e prescrizioni</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 13– Variazioni</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 14 – Sospensione del servizio</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 15 – Durata dell'appalto</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 16 – Rinnovo</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 17 – Cauzione definitiva</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 18 – Corrispettivo</b> .....	<b>11</b>
<b>Articolo 19– Controlli</b> .....	<b>11</b>
<b>Articolo 20 - Penali</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 21– Divieto di subappalto e/o cessione del Contratto</b> .....	<b>12</b>
<b>Articolo 22– Recesso e risoluzione</b> .....	<b>12</b>
<b>Articolo 23– Controversie</b> .....	<b>13</b>
<b>Articolo 24– Riservatezza</b> .....	<b>13</b>

## CONTRATTO

TRA FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. E LA DITTA \_\_\_\_\_ per l'espletamento del servizio di portierato presso la Sede di Trieste – Via Mazzini 22 e la Sede Operativa di Udine – Via della Rosta 6/a

IMPORTO a base d'appalto: Euro 113.140,00 (diconsi Euro centotredicimilacentocquaranta/00) IVA esclusa.

## PREMESSO

- che per l'affidamento del servizio in argomento la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. – ha esperito una gara a procedura aperta in data \_\_\_\_\_ fra Ditte specializzate nel settore, a seguito della quale è risultato che l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ha formulato l'offerta più vantaggiosa dichiarandosi disposta ad eseguire il servizio stesso, per un importo di Euro \_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_/00) IVA esclusa al netto del ribasso del \_\_\_\_\_;
- che con Disposizione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il servizio di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato alla predetta Ditta;
- che la Ditta \_\_\_\_\_ ha esatta conoscenza delle specifiche operazioni da svolgere

## TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, presso la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

## DA UNA PARTE

Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. con sede legale in Trieste, Via Mazzini 22, capitale sociale Euro 10.300.000,00, R.E.A. n.127257, iscritta al Registro Imprese di Trieste, Codice

Fiscale e Partita IVA 01133800324, di seguito denominata anche "FVGS", rappresentata dal Sig. Paolo Polli, nato a Monfalcone il 28/07/1950, Presidente della Società con sede in Trieste Via Mazzini 22,;

### **E DALL'ALTRA**

La DITTA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, n \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Fornitore", rappresentata dal Sig./Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Titolare dell'omonima ditta/Legale rappresentante in virtù dei poteri conferiti con \_\_\_\_\_ o risultanti dal certificato CCCIA/ Procuratore speciale giusta procura del \_\_\_\_\_.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati**

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

#### **Articolo 2 – Oggetto del Contratto**

Il presente Contratto detta le norme per l'espletamento del servizio di Portierato presso la FVGS secondo le modalità riportate nell'Art. 3

L'importo contrattuale è stabilito in complessivi Euro (...../00) oltre IVA e comprende tutti gli oneri e tutte le formalità ed adempimenti necessari o, comunque, opportuni per la fornitura.

#### **Articolo 3 – Modalità di esecuzione del servizio**

La Ditta si impegna a svolgere il servizio con le seguenti modalità:

- 1 Apertura gli uffici alle ore 7,30
- 2 esposizione delle bandiere (per la sede di Trieste)
- 3 accogliere i visitatori richiedendo un documento di riconoscimento registrandolo su apposito registro, fornire le dovute informazioni ed accompagnando le persone se richiesto. In caso di assenza giustificata dovrà essere sostituito da personale interno autorizzato
- 4 gestione del centralino per le telefonate in entrata e in uscita. In caso di assenza giustificata al centralino, il servizio dovrà essere garantito mediante deviazione delle chiamate su altro interno

con operatore presente. L'operatore dovrà comportarsi in ottemperanza alle indicazioni che gli verranno fornite dalla struttura interna.

Le assenze anche temporanee dalla postazione di lavoro, se pur di breve durata, dovranno essere tempestivamente comunicate ad un referente interno affinché si possa organizzare la continuità del servizio

5 controllo degli uffici con chiusura di porte finestre e luci

6 chiusura degli uffici alle ore 19,00 (da lunedì a giovedì) / ore 17,00 (venerdì)

Il Fornitore potrà organizzare il servizio secondo i criteri che riterrà più opportuni per il raggiungimento dei risultati, ma comunque in modo tale da non creare disservizi nel funzionamento degli uffici ed impiegando tutte le risorse in numero e qualifica adeguati ai servizi richiesti.

Gli orari del servizio sono i seguenti: da Lunedì a Giovedì dalle ore 7.30 alle ore 19.00 – il Venerdì dalle ore 7.30 alle 17.00

Tali orari potranno subire delle variazioni eccezionali nel corso dell'anno in funzione di specifiche esigenze; ogni decisione in merito spetta esclusivamente ad FVGS, che ne darà comunicazione formale al fornitore aggiudicatario (di seguito, anche più semplicemente "Fornitore"), con preavviso di 24 ore.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, il Fornitore non potrà far lavorare i propri dipendenti oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro.

#### **Articolo 4 – Responsabili del servizio**

FVGS nominerà per l'appalto un Responsabile (di seguito indicato come "Responsabile FVGS") con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali il Fornitore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dello stesso Fornitore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione del servizio avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

Il Responsabile FVGS potrà in ogni momento, accedendo ai luoghi ove vengono svolti i servizi, controllarne la perfetta esecuzione.

La presenza del Responsabile FVGS, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguite, non liberano il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti:

- l'esecuzione del servizio a regola d'arte;
- la conduzione dell'attività secondo gli accordi contrattuali;
- la rispondenza alle norme del presente Contratto;
- l'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, di protezione collettiva ed individuale applicate in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti ed in conformità al piano di

sicurezza presentato dal Fornitore stesso ed approvato da FVGS , secondo quanto descritto nel successivo art. 11.

Il Fornitore dovrà fare riferimento al Responsabile FVGS per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni di qualsiasi natura che gli potessero occorrere, ed il Responsabile FVGS è l'unico soggetto abilitato ad emanare disposizioni sulle modalità di svolgimento del servizio e per qualsiasi aspetto riconducibile all'attività di cui al presente Contratto.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a richiedere tempestivamente al Responsabile FVGS gli opportuni chiarimenti in merito.

Il Fornitore s'impegna ad indicare, all'atto dell'accettazione del Contratto, nell'ambito dei propri lavoratori, un responsabile (di seguito indicato come "Responsabile del Fornitore") per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile FVGS di cui sopra.

#### **Articolo 5 – Personale Addetto**

Entro dieci giorni dall'inizio del servizio il Fornitore comunicherà per iscritto l'elenco dei nominativi di tutto il personale impiegato.

Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 48 ore.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali assenze per malattia o ferie, provvedendo entro 24 ore alle necessarie sostituzioni, fornendo i nuovi nominativi.

Tutti gli addetti al servizio dovranno indossare adeguati indumenti (è richiesta la divisa), nonché un cartellino con il proprio nominativo.

Tutti gli addetti dovranno lasciare immediatamente i locali al termine del servizio.

Ogni addetto dovrà consegnare al Responsabile del Fornitore, che provvederà a consegnarla al Responsabile FVGS, ogni cosa perduta che sarà stata rinvenuta.

I dipendenti del Fornitore dovranno assolutamente astenersi dall'utilizzare le apparecchiature presenti nei locali per uso personale.

Dovranno, inoltre, mantenere il segreto d'ufficio su fatti e/o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento di FVGS, delle quali abbiano avuto notizia o siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Il Fornitore dovrà inoltre presentare apposita documentazione attestante gli avvenuti adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, indicando specificatamente i nominativi dell'addetto alla sicurezza, degli addetti al primo soccorso ed alle emergenze. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori dipendenti, restando FVGS sollevata da ogni responsabilità in ordine alle eventuali inosservanze delle norme medesime.

Il Fornitore è tenuto all'applicazione anche delle disposizioni di legge e contrattuali che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente Contratto.

In particolare, Il Fornitore dovrà presentare per il proprio personale copia delle ricevute dei versamenti INAIL, copia del libro presenze in cantiere e copia delle denunce per il versamento dei contributi INPS (Mod. DM 10), corredate da copia delle ricevute dei versamenti effettuati.

**Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché all'applicazione degli stessi anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti e/o receda da esse. La mancata applicazione delle leggi, regolamenti e disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori da parte del Fornitore, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comporteranno la risoluzione "de iure" degli accordi contrattuali per colpa del Fornitore, nei confronti del quale FVGS si riserva la rivalsa in danno.**

Il personale del Fornitore dovrà uniformarsi alle norme e disposizioni interne FVGS che regolano e disciplinano il movimento, il controllo e l'accesso delle persone agli uffici, magazzini, depositi e pertinenze degli immobili di FVGS.

Il personale alle dipendenze del Fornitore dovrà essere di gradimento ad FVGS, la quale si riserva la facoltà insindacabile di far sostituire gli elementi che ritenesse non desiderabili e nel caso non si ritenesse adeguata la professionalità nell'accoglienza dei visitatori.

Il Fornitore dovrà disporre di un recapito telefonico utilizzabile dalle ore 9.00 alle ore 18.00, anche delle giornate festive e prefestive, per ricevere eventuali disposizioni urgenti.

Il Fornitore dovrà presentare ad FVGS, prima dell'inizio del servizio, l'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro, all'esclusione dalla disciplina di cui all'art. 3 della legge 23/10/1960, n. 1369 ed ai sensi della lettera g) dell'art. 5 della medesima legge.

#### **Articolo 6 – Verifica della corretta esecuzione del servizio**

La verifica della corretta esecuzione del servizio avverrà attraverso il Responsabile FVGS

Le operazioni di controllo avverranno nel corso dell'esecuzione del servizio.

Nel caso di non corretta esecuzione del servizio, saranno applicate le decurtazioni e le penali previste al successivo art. 21.

#### **Articolo 7 – Oneri a carico del Fornitore**

A carico del Fornitore sono tutti i costi di manodopera, e gli oneri relativi all'impegno di:

- divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento e distintivi;

Sono a carico del Fornitore inoltre le spese di bollo, i diritti e le spese di Contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltante.

Sono infine a carico del Fornitore, esonerando FVGS da qualsiasi responsabilità al riguardo, tutte le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia, ecc., relativa al personale addetto allo svolgimento del servizio.

#### **Articolo 8 – Oneri a carico di FVGS**

Per lo svolgimento del servizio, FVGS metterà a disposizione gli strumenti necessari allo svolgimento del servizio.

#### **Articolo 9 – Sicurezza**

Il Fornitore è tenuto a curare l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, come prima indicate, FVGS potrà sospendere l'efficacia del Contratto, fino a quando il Fornitore non provveda all'adeguamento alle norme e regole nell'attività di servizio.

Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Fornitore, né a differimenti o proroghe contrattuali; darà invece diritto ad FVGS di agire per rivalsa nei confronti del Fornitore medesimo.

Inoltre le gravi e ripetute violazioni di leggi, del piano di sicurezza, di disposizioni o di regole interne, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del Fornitore, alla risoluzione automatica del Contratto e alla legittimazione per l'esclusione del Fornitore dalle gare e dalle trattative per l'affidamento di ulteriori appalti.

#### **Articolo 10 – Responsabilità del Fornitore**

Il Fornitore dovrà designare personale idoneo allo svolgimento delle attività descritte nel presente Contratto; inoltre, lo stesso, dovrà condurre il servizio in completa autonomia, con l'organizzazione di proprie risorse e con gestione a proprio rischio.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi né fra FVGS e il Fornitore, né fra FVGS e le persone di cui il Fornitore si avvarrà per l'esecuzione del servizio, che dovranno essere ad ogni effetto diretti dipendenti del Fornitore stesso.

Il Fornitore risponderà di tutte le conseguenze negative derivanti dalla cattiva esecuzione del servizio, sollevando FVGS da ogni responsabilità civile e penale per danni derivanti a persone o cose.

Il Fornitore risponderà, altresì, con le modalità previste dall'art. 21, per il mancato raggiungimento di un livello di efficacia richiesto.

#### **Articolo 11 – Assicurazioni**

Il Fornitore deve essere coperto da adeguata polizza assicurativa "all risk"- con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) - che tenga indenne FVGS contro danni procurati nello svolgimento della propria attività a terzi nelle persone o nelle cose, sollevando del tutto FVGS da ogni responsabilità in merito.

Detta polizza dovrà considerare quali terzi anche i dipendenti e gli incaricati FVGS o di altri aventi causa ed i dipendenti del Fornitore stesso.

Copia integrale della polizza assicurativa, dovrà essere consegnata a FVGS, insieme a copia delle quietanze di pagamento del premio, prima dell'inizio dell'attività oggetto di appalto.

In caso di variazioni del Contratto FVGS potrà richiedere modifiche alle condizioni di assicurazione, ai capitali, ai massimali, con obbligo per il Fornitore di darvi corso.

#### **Articolo 12 – Ordini di esecuzione del servizio, istruzioni e prescrizioni**

Il Fornitore, nell'esecuzione del Contratto, deve uniformarsi agli ordini di esecuzione del servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli vengono comunicati, di norma per iscritto, dal Responsabile FVGS.

Il Fornitore non ha diritto ad indennità o a prezzi suppletivi per prestazioni eseguite in assenza di ordini di esecuzione del servizio, emessi unicamente dal Responsabile FVGS.

#### **Articolo 13 – Variazioni**

Il Fornitore non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni alle prestazioni, alle modalità ed agli orari di riferimento, così come definiti nell'art. 3.

FVGS si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante lo svolgimento del servizio, tutte le modificazioni che riterrà opportune, di sopprimere parte dei servizi o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura dei servizi compresi nell'appalto.

Le varianti potranno essere in aumento o riduzione, nel limite del 20% dell'importo contrattuale.

#### **Articolo 14 – Sospensione del servizio**

Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazioni o in pendenza di giudizio, il Fornitore può sospendere di sua iniziativa le attività previste contrattualmente.

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte del Fornitore, FVGS, verrà applicata una penale pari al doppio della quota giornaliera stabilita dal contratto, la penale verrà aumentata del

10% per ogni giorno aggiuntivo di sospensione, oltre il 5° giorno il contratto verrà rescisso in danno del fornitore

La sospensione non autorizzata delle attività costituisce, in ogni caso, valido motivo di risoluzione del Contratto da parte del committente. Più precisamente, qualora l'arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a 5 giorni, FVGS ha piena facoltà di ritenere il Contratto risolto di diritto e conseguentemente adottare le misure previste all'art. 23.

Il Fornitore non sarà, comunque, ritenuto responsabile in caso di scioperi a livello nazionale del personale dipendente.

#### **Articolo 15 – Durata dell'appalto**

La durata dell'appalto è di mesi 12 dal 01.02.2010 al 31.01.2011

#### **Articolo 16 – Rinnovo**

FVGS, dopo aver verificato la buona esecuzione del servizio e la sua economicità, si riserva il diritto potestativo alla stipula, con il medesimo Fornitore Aggiudicatario, di un Contratto di rinnovo del servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, per due volte, un anno ciascuna.

In tale ipotesi, l'avvenuto esercizio del diritto d'opzione sarà reso noto al Fornitore interessato entro 20 giorni antecedenti la naturale scadenza del Contratto.

#### **Articolo 17 – Cauzione definitiva**

A garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva nella misura e nei modi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. di Euro \_\_\_\_\_,00 (diconsi Euro \_\_\_\_\_) pari al \_\_\_% dell'importo di aggiudicazione, a mezzo di polizza assicurativa/fideiussione n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, che sarà svincolata al termine del Contratto di appalto del servizio di pulizia, su benessere di FVGS.

**La suddetta compagnia/Istituto Bancario ha dichiarato di voler prestare e costituire la fideiussione stessa con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., alle eccezioni di cui all'art. 1945 cod. civ. ed alla decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo rimanere obbligata in solido con il Fornitore fino a che tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. La garanzia in questione sarà, inoltre, operativa entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, senza alcuna possibilità per il soggetto emittente di opporre eccezioni o richiedere documentazione in ordine al motivo dell'escussione della fideiussione.**

Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Fornitore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto nel termine di 15 (quindici) giorni.

Nel caso di eventuale rinnovo contrattuale, il Fornitore dovrà prorogare, entro 5 giorni, la cauzione definitiva di un periodo uguale a quello del rinnovo contrattuale.

### **Articolo 18 – Corrispettivo**

Per l'esecuzione dei servizi, così come descritto nel presente Contratto, FVGS corrisponderà mensilmente con pagamenti posticipati, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura in originale, l'importo dovuto al Fornitore in relazione ai servizi resi nel mese di riferimento oltre all'IVA dovuta a termini di legge.

Il corrispettivo comprende e compensa sia tutte le spese sia tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento del servizio secondo la perfetta regola d'arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti nel Contratto e comunque necessari a garantire la prestazione.

Il corrispettivo per l'espletamento dei servizi, fissato in complessivi Euro \_\_\_\_\_,00 si intende offerto ed accettato dal Fornitore.

Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere tutte le condizioni, gli obblighi, gli oneri, le modalità e le prescrizioni tecniche che possono essere connesse all'espletamento del presente servizio e di avere accettato il corrispettivo ritenendolo remunerativo sotto ogni profilo.

Sull'importo del corrispettivo spettante al Fornitore, ai fini della liquidazione delle stesse, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute a FVGS a titolo di penale per inadempienza ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ad ogni fattura mensile dovrà essere allegata copia della documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali per il personale adibito all'esecuzione del servizio e tutta la documentazione altresì prevista dalla legge 25. 01. 1994, n. 82 - art. 5 comma 2.

In difetto di tale documentazione non verrà dato corso alla liquidazione della fattura, senza che il Fornitore possa rivendicare, per l'omesso o ritardato pagamento, alcunché.

I pagamenti saranno effettuati mediante ordinativi intestati al predetto Fornitore con accredito presso Banca \_\_\_\_\_, codice IBAN \_\_\_\_\_ esonerando FVGS da ogni responsabilità per i pagamenti così eseguiti.

### **Articolo 19 – Controlli**

Verranno eseguiti i controlli sulla modalità di erogazione del servizio, in particolare sulla presenza, modalità di risposta

### **Articolo 20 – Penali**

In base ai risultati dei controlli effettuati, il Responsabile FVGS provvederà a segnalare l'importo dell'eventuale penale da applicare.

Per ogni controllo negativo sarà comminata una penale pari ad un minimo di € 100,00 (centocinquanta/00) e fino ad un massimo di € 300,00 (trecento/00), da detrarre all'importo del corrispettivo mensile.

Qualora su base mensile il numero di controlli negativi dovesse risultare superiore a 5, ovvero in caso di importo complessivo delle penali comminate superiore a € 750,00 (settecentocinquanta/00), FVGS potrà risolvere il Contratto ed effettuare il servizio in danno del Fornitore inadempiente, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione, di cui al precedente art. 19, e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.

#### **Articolo 21 – Divieto di subappalto e/o cessione del Contratto**

È assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, del Contratto, in tutto od in parte, a pena di risoluzione del Contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, e fatta salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione che FVGS ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **Articolo 22 – Recesso e risoluzione**

FVGS ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, mediante preavviso a mezzo lettera raccomandata a.r. di almeno 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso, al Fornitore spetterà unicamente il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente svolte, con esclusione di qualsiasi ulteriore importo a titolo di risarcimento danno (danno emergente – lucro cessante), indennizzo, rimborso o altra causale.

Fermo restando il diritto di recesso unilaterale dal Contratto di cui sopra, FVGS potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora:

- il Fornitore non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di servizio, i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento;
- venga meno o manchi uno solo dei requisiti di legge previsti per l'espletamento del servizio;
- il Fornitore non ottemperi al versamento dei contributi di legge;
- il Fornitore violi l'obbligo di richiedere il benestare scritto di FVGS per l'utilizzo dell'opera di terzi e non rispetti quanto previsto dall'art. 18 della legge 55/1990;
- il Fornitore sia dichiarato fallito o nei suoi confronti venga avviata altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- i controlli negativi definitivamente addebitabili al Fornitore siano superiori a 5 ovvero l'importo complessivo delle penali risulti superiore ai massimi indicati al precedente art. 21.

In tutti i casi sopra citati, resta salvo il diritto di FVGS al risarcimento di tutti i danni subiti.

La risoluzione di diritto si verificherà nel momento in cui FVGS comunicherà al Fornitore, mediante raccomandata a.r. anticipata via fax, (nel qual caso farà fede la data del fax), che intende avvalersi ex art. 1456 c.c. della clausola risolutiva espressa di cui sopra.

In via alternativa, FVGS ha facoltà di affidare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale e/o totale del servizio omesso dal Fornitore al quale saranno addebitati i relativi costi.

Il Contratto è, invece, risolto con semplice dichiarazione in tal senso da parte di FVGS al Fornitore, per i casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle disposizioni interne di FVGS, riferiti al personale dipendente del Fornitore medesimo.

In ognuna delle ipotesi sopra previste FVGS non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

FVGS avrà inoltre la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Cod. Civ., previa diffida da notificarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Cod. Civ., in ogni altro caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste nel Contratto.

Nel caso in cui la gestione degli immobili in oggetto, in tutto o in parte, venga trasferita ad altro ente territoriale, gli impegni assunti dal FVGS col presente atto si intenderanno trasferiti in capo all'Ente subentrante e che, da tale momento, nulla più avrà a pretendere nei confronti del FVGS

#### **Articolo 23 – Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

#### **Articolo 24 – Riservatezza**

Il Fornitore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di FVGS e nell'esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e/o modificazioni, norme, tutte, che dichiara espressamente di conoscere.

IL PRESIDENTE  
(Paolo POLLI)